



FASCICOLO INFORMATIVO

Polizza Collettiva

GAP

n. 120182

Impresa di Assicurazione	Financial Insurance Company Limited <i>(Rappresentanza Generale per l'Italia)</i>
Contraente	Banca IFIS S.p.A.
Contratto di assicurazione collettiva ad adesione individuale facoltativa abbinato ai contratti di locazione finanziaria di Banca IFIS S.p.A. (Perdita Pecuniaria a seguito di Furto/Danno Irreparabile del Veicolo locato)	

Il presente Fascicolo Informativo, composto di:

- a) Nota informativa
- b) Glossario
- c) Condizioni di Assicurazione
- d) Modulo di Adesione in facsimile
- e) Informativa Privacy

deve essere consegnato a ciascun Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. In caso di offerta e collocamento a distanza, deve essere trasmesso all'Aderente prima che lo stesso sia vincolato al contratto.

AVVERTENZA – Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Fascicolo Informativo Mod. ILA - Edizione – 21.05.2018

AXA Partners CLP – Credit & Lifestyle Protection è la denominazione commerciale di Financial Insurance Company Limited (compagnia assicurativa del gruppo AXA), con sede legale in Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5HR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como 17 - 20154 Milano.

Financial Insurance Company Limited - Registrata presso il Companies House nel Regno Unito (n. 1515187); autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e vigilata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dalla Prudential Regulation Authority (nr. registrazione PRA/FCA: 202639); autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, n. I.00018; Partita IVA, Codice Fiscale e n. iscr. Reg. Imprese Milano: 12084460158; PEC: ficl@legalmail.it.

NOTA INFORMATIVA
(Data ultimo aggiornamento: 21.05.2018)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Ciascun Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione o, in caso di offerta e collocamento a distanza, prima che sia vincolato al contratto.

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Financial Insurance Company Limited (FICL), una compagnia assicurativa del gruppo AXA con sede legale in Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5HR (Regno Unito), ivi registrata presso il Companies House al numero 1515187 e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como, 17 - 20154 Milano (telefono: 02/6737151 – fax: 02-23331247 – e-mail: clp.it.sinistri@partners.axa – P.E.C. ficl@legalmail.it – sito internet clp.partners.axa/it), P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 12084460158 – R.E.A. n. 1525067. Financial Insurance Company Limited è autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority, ed è vigilata dalla Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority (n. 202639). Financial Insurance Company Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS, appendice Elenco I, nr. I.00018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

L'ammontare del patrimonio netto di FICL è pari a 371 milioni di Euro (di cui 79% di capitale sociale e 21% di riserve patrimoniali). L'indice di solvibilità di FICL riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato è pari al 131%. Tale indice è definito come rapporto tra fondi propri di base e requisito patrimoniale di solvibilità. I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia.

SEZIONE B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Per ciascun Aderente/Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, il contratto di assicurazione ha una durata pari a quella del Contratto di Leasing, **con un massimo di 72 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza.** Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulla decorrenza, durata e cessazione della copertura.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicuratore presta in favore di ogni Aderente/Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Aderente/Assicurato stesso al verificarsi dei seguenti eventi dannosi occorsi al Veicolo (Autoveicolo o Motoveicolo) locato:

- a) Danno Irreparabile
- b) Furto Totale

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In caso di Sinistro, l'Assicuratore liquiderà un Indennizzo commisurato alla differenza (la "**Differenza Indennizzabile**") fra:

- a) il Valore di Acquisto del Veicolo, e
- b) quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale oppure, se l'Assicurazione Principale non ha riconosciuto alcun indennizzo, il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

oltre agli eventuali costi derivanti dalla fattura di estinzione del Contratto di Leasing.

L'importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza dell'Assicurazione (100% della Differenza Indennizzabile entro i primi 3 anni; 10% della Differenza Indennizzabile dopo i primi 3 anni). Si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza – Sono previsti i seguenti massimali di Indennizzo che possono dare luogo alla riduzione dell'Indennizzo: massimo Euro 15.000,00 (quindicimila/00) (quindi, in nessun caso l'Assicuratore è tenuto a corrispondere una somma maggiore in caso di Sinistro). Si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Quindi, a mero titolo esemplificativo, ed al fine di facilitare la comprensione del massimale di cui alla precedente lettera b), in caso di Furto Totale al 12° mese: se il Valore di Acquisto del Veicolo è pari ad €30.000 ed il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro è pari ad €25.000, la Differenza Indennizzabile è pari ad €5.000. Tuttavia, qualora per il medesimo sinistro l'assicuratore principale abbia liquidato €27.000 (in base, ad esempio, ad una assicurazione furto valore intero con scoperto), l'importo liquidabile sarà €3.000.

Avvertenza - Sono previsti dei casi di esclusione di operatività della copertura assicurativa, che possono dare luogo al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per l'elenco completo delle esclusioni.

4. Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del presente contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione dell'Assicuratore. Si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza - Sono previste della cause di nullità del contratto. Si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza - L' Aderente/Assicurato deve dare immediatamente comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c. Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il venir meno in corso di copertura di uno dei requisiti di assicurabilità del Veicolo di cui all'Art. 2.2 e 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premio

L'assicurazione è prestata previo pagamento all'Assicuratore di Premi mensili di importo costante per tutta la durata contrattuale. Il Premio mensile è a carico dell'Aderente/Assicurato ed è espresso in percentuale del Valore di Acquisto del Veicolo come segue:

Tasso di Premio mensile lordo (inclusivo di imposte pari al 13.50%)
0.07810% del Valore di Acquisto del Veicolo

Il Premio mensile sarà corrisposto dall'Aderente/Assicurato al Contraente (che incasso i premi per conto dell'Assicuratore in qualità di intermediario) mediante aggiunta del relativo ammontare ai canoni di locazione dovuti in base al Contratto di Leasing. Non sono previsti altri mezzi e modalità di pagamento del Premio.

Il numero dei Premi mensili da corrispondere è pari al numero delle rate mensili a scadere del canone di locazione dovuto in base al Contratto di Leasing. **I Premi mensili sono corrisposti con una periodicità uguale a quella prevista dal Contratto di Leasing per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria.**

La seguente tabella evidenzia tutti i costi gravanti sul Premio (che restano a carico dell'Aderente/Assicurato), al netto delle imposte di legge, con particolare evidenza del valore percentuale medio della quota parte provvigionale percepita dall'intermediario collocatore / Contraente (il cui valore assoluto relativo ad ogni singola adesione è indicato nel Modulo di Adesione)

PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE	45% del Premio imponibile
SPESE AMMINISTRATIVE	7,50% del Premio imponibile

Quindi i costi complessivi gravanti sul Premio imponibile ammontano al 52,50% dello stesso. A mero titolo esemplificativo, su un Premio imponibile mensile di importo pari a €20,00, gravano €9 di costi a titolo di provvigioni di intermediazione, ed €1,50 di costi a titolo di spese amministrative.

In caso di estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Leasing la copertura assicurativa cessa alla stessa data di estinzione o risoluzione del contratto di Leasing, e nessun Premio mensile sarà più dovuto dall'Assicurato.

7. Rivalse

Il presente contratto non prevede rivalse in favore dell'Assicuratore.

8. Diritto di recesso

L'Aderente/Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva (e quindi dalla copertura assicurativa):

- a) entro il termine di 60 giorni dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o, in caso di adesione telefonica, entro il termine di 30 giorni dal giorno di addebito della prima rata di Premio (**clausola di ripensamento**);

b) nonchè in ogni momento nel corso della durata della copertura inviando al Contraente apposita comunicazione scritta di recesso, anche mediante raccomandata a.r. La comunicazione di recesso va indirizzata a *Banca IFIS S.p.A. (Uff. Insurance), Via Vecchia di Cuneo n. 136, Loc. Pogliola, Mondovì (CN)* o, in caso di adesione avvenuta telefonicamente, a *Banca IFIS S.p.A. – c/o Bamado Servizi Assicurativi s.r.l. – Via della Liberazione n. 1 – 20094 Corsico (MI)*.
Si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).
Il presente contratto non prevede decadenze.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Il Premio è soggetto ad imposta nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale anti-racket). Le imposte, tasse o altri oneri fiscali discendenti dal presente contratto di assicurazione sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Sono previste specifiche modalità per la denuncia di un Sinistro. Si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di denuncia di un Sinistro, nonché per l'identificazione della relativa documentazione da presentare.

13. Reclami

Reclami alla impresa di assicurazione

Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione di un Sinistro, l'Aderente/Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere per iscritto all'Ufficio Reclami dell'Assicuratore scrivendo ad uno dei seguenti recapiti:

Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami)	
Posta	Corso Como n. 17 - 20154 Milano
Fax	02-23331247
E-mail	clp.it.reclami@partners.axa

specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'Assicuratore darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Reclami all'intermediario

Per i reclami inerenti al comportamento dell'intermediario/Contraente che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, o per comunque tutti i reclami che rientrano nella competenza dello stesso (ivi inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori), l'Aderente/Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente all'Ufficio Reclami dell'Assicuratore scrivendo ad uno dei seguenti recapiti:

Banca IFIS S.p.A. (Ufficio Reclami)	
Posta	Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia Mestre
Fax	+39(0)415027555
E-mail	reclami@bancaifis.it

specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'intermediario darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Reclami all'IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso,

per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato Assicuratore/intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'Assicuratore ed all'IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione "Per il consumatore – Reclami", ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami all'IVASS.

Possono anche essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, **fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria**, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- a) procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- b) procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

Financial Insurance Company Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Financial Insurance Company Limited
Il Rappresentante Generale della sede italiana
(Dott. Bruno Patroncini)



GLOSSARIO

(Data ultimo aggiornamento: 21.05.2018)

I seguenti termini, utilizzati in maiuscolo sia in Nota Informativa che nelle Condizioni di Assicurazione, hanno il significato sotto precisato.

Aderente	il soggetto che ha stipulato con il Contraente il Contratto di Leasing conseguendo l'uso del Veicolo con facoltà di successivo acquisto, e che aderisce alla Polizza Collettiva
Assicuratore	l'impresa di assicurazione Financial Insurance Company Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e che nel presente contratto di assicurazione coincide con l'Aderente
Assicurazione Principale	l'assicurazione R.C. obbligatoria circolazione veicoli a motore e/o altra assicurazione esistente sul Veicolo
Contraente	Banca IFIS S.p.A. con sede in Via Terraglio n. 63, 30174 Mestre (VE), iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI), sezione D n° di iscrizione D000273257 – che stipula la Polizza Collettiva per conto dei propri clienti intestatari di un Contratto di Leasing, e che agisce altresì in qualità di intermediario assicurativo
Contratto di Leasing	il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il Veicolo, di durata compresa tra 6 e 72 mesi, stipulato tra il Contraente (in qualità di “concedente”) e l'Aderente/Assicurato (in qualità di “utilizzatore”), nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dalla locazione
Danno Irreparabile	danneggiamento - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione da perizia risulti antieconomico e a cui segua la demolizione del relitto e la cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
Firma Elettronica Qualificata	un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma
Firma Digitale:	un particolare tipo di Firma Elettronica Qualificata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Furto Totale	furto del Veicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore, in base alle condizioni di assicurazione, a seguito di un Sinistro
IVASS	l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Modulo di Adesione	documento predisposto dall'Assicuratore contenente la dichiarazione di adesione alla Polizza Collettiva
Polizza Collettiva	la polizza collettiva GAP n. 120182 stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore disciplinata dalle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo.
Premio	in riferimento a ciascun Aderente/Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma in denaro dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura prestata

Sinistro	l'evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria conseguente al Danno Irreparabile o Furto Totale dell'Autoveicolo, per il quale è prestata l'assicurazione
Valore Commerciale	in caso di Autoveicolo: valore dell'Autoveicolo alla data del Sinistro riportato da "Quattroruote Professional – Insurance Pro" edito da Editoriale Domus S.p.A.; in caso di Motoveicolo: valore del Motoveicolo alla data del Sinistro riportato da Eurotax "dueruote" Giallo
Valore di Acquisto	il prezzo di acquisto del Veicolo come indicato nella fattura di acquisto intestata al Contraente o in altro documento equivalente
Veicolo	<p>i seguenti mezzi a motore oggetto del Contratto di Leasing e concessi in locazione all'Aderente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Autoveicolo: l'autoveicolo di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato o ad uso commerciale, nuovo oppure usato ma in tal caso con data di prima immatricolazione non antecedente di più di 36 mesi dalla data di adesione alla Polizza Collettiva; b) Motoveicolo: il motociclo di nuova immatricolazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(Data ultimo aggiornamento: 21.05.2018)

I termini utilizzati in maiuscolo nelle presenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato indicato nel Glossario, da intendersi qui integralmente richiamato.

Art. 1 – Oggetto del contratto di assicurazione e delimitazione del rischio assicurato

1. Le norme che seguono servono a definire l'oggetto del presente contratto di assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato.
2. Ad ogni Aderente/Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali di cui all'Art. 7 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'Art. 8**, presta una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Aderente/Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso al Veicolo, quale il Danno Irreparabile e il Furto Totale dello stesso.
3. **Ai fini della delimitazione del rischio assicurato: a) per "Danno Irreparabile" si intende il danneggiamento del Veicolo determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione da perizia certificata risulti antieconomico; b) per "Furto Totale" si intende il furto del Veicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.**
4. In caso di Sinistro, l'Assicuratore si impegna a corrispondere l'Indennizzo di cui all'Art. 6.

Art. 2 – Condizioni di assicurabilità e modalità di adesione alla Polizza Collettiva

1. **Possono aderire alla Polizza Collettiva solamente i clienti del Contraente che hanno sottoscritto un Contratto di Leasing con il Contraente stesso, di durata comprese da 6 e 72 mesi, avente ad oggetto le seguenti tipologie di Veicoli:**
 - a. **Autoveicolo di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato o ad uso commerciale, nuovo oppure usato ma in tal caso con data di prima immatricolazione non antecedente di più di 36 mesi dalla data di adesione alla Polizza Collettiva**
 - b. **Motoveicolo di nuova immatricolazione.**
2. **Non sono assicurabili i Veicoli adibiti o utilizzati per: scuola guida, trasporto pubblico (inclusi i taxi), ambulanza, mezzi di soccorso.**
3. È possibile aderire alla Polizza Collettiva con le seguenti modalità:
 - a. alla presenza di un addetto all'attività di intermediazione del Contraente, sottoscrivendo il Modulo di Adesione mediante firma autografa apposta sulla documentazione cartacea oppure mediante Firma Digitale tramite dispositivi messi a disposizione dal Contraente;
 - b. attraverso tecnica di comunicazione a distanza telefonica in modalità *outbound*. In tal caso, il Contraente contatta telefonicamente l'Aderente tramite un call center esterno incaricato, e l'adesione alla Polizza Collettiva avviene mediante consenso prestato telefonicamente.

Art. 3 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura per ciascun Aderente/Assicurato

1. Per ciascun Aderente/Assicurato, il contratto di assicurazione si intende perfezionato nel momento in cui l'Aderente/Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione, e la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data del Contratto di Leasing.
2. In caso di offerta e collocamento a distanza, il contratto di assicurazione si intende perfezionato nel momento in cui l'Aderente/Assicurato ha prestato consenso telefonico ad aderire alla Polizza Collettiva, e la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 dello stesso giorno.
3. La copertura assicurativa ha una durata pari alla durata del Contratto di Leasing, **con un massimo di 72 mesi dalla data di decorrenza.**
4. In ogni caso, **la copertura assicurativa cessa anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza**, e nessun Premio mensile sarà più dovuto dall'Aderente/Assicurato nei seguenti casi:
 - a. in caso di pagamento dell'Indennizzo per Danno Irreparabile o Furto Totale (i due Indennizzi non sono pertanto cumulabili);
 - b. in caso di esercizio da parte del Contraente della propria facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal Contratto di Leasing o, comunque, del diritto di domandare la risoluzione dello stesso (la copertura cessa alla stessa data di risoluzione del Contratto di Leasing);
 - c. in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Leasing (la copertura cessa alla stessa data di risoluzione del Contratto di Leasing).

Art. 4 – Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'assicurato

1. L'Aderente/Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva (e quindi dalla copertura assicurativa) **entro il termine di 60 giorni dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o, in caso di adesione telefonica, entro il termine di 30 giorni dal giorno di addebito della prima rata di Premio** (clausola di ripensamento). In tal caso, l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge, non rimborsabili. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso.
2. L'Aderente/Assicurato ha altresì facoltà di recedere dalla Polizza Collettiva (e quindi dalla copertura assicurativa) in ogni momento nel corso della durata della copertura. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alla prima

scadenza mensile successiva alla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente. A seguito del recesso nessun premio mensile sarà più dovuto dall'Aderente.

3. L'Aderente/Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di ripensamento o di recesso mediante invio di una comunicazione scritta (anche tramite lettera raccomandata a.r.): indirizzata a *Banca IFIS S.p.A. (Uff. Insurance), Via Vecchia di Cuneo n. 136, Loc. Pogliola, 12084 Mondovì (CN)* o, in caso di adesione avvenuta telefonicamente, a *Banca IFIS S.p.A. – c/o Bamado Servizi Assicurativi s.r.l. – Via della Liberazione n. 1 – 20094 Corsico (MI)*.

Art. 5 – Premio

1. L'assicurazione è prestata previo pagamento all'Assicuratore di Premi mensili di importo costante per tutta la durata contrattuale. Il Premio mensile è a carico dell'Aderente/Assicurato ed è espresso in percentuale del Valore di Acquisto del Veicolo come segue:

Tasso di Premio mensile lordo (inclusivo di imposte pari al 13.50%)
0.07810% del Valore di Acquisto del Veicolo

2. Il Premio mensile è corrisposto dall'Aderente/Assicurato al Contraente (che incasso i premi per conto dell'Assicuratore in qualità di intermediario) mediante aggiunta del relativo ammontare ai canoni di locazione dovuti in base al Contratto di Leasing. Non sono previsti altri mezzi e modalità di pagamento del Premio.
3. Il numero dei Premi mensili da corrispondere è pari al numero delle rate mensili a scadere del canone di locazione dovuto in base al Contratto di Leasing. **I Premi mensili sono corrisposti con una periodicità uguale a quella prevista dal Contratto di Leasing per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria.**
4. Il Tasso di Premio lordo mensile di cui sopra verrà applicato al Valore di Acquisto del Veicolo, IVA inclusa oppure IVA esclusa, a seconda della scelta effettuata dall'Aderente/Assicurato in sede di adesione.
5. Il Premio mensile è corrisposto dall'Aderente/Assicurato mediante aggiunta del relativo ammontare ai canoni di locazione dovuti in base al Contratto di Leasing. Il numero dei Premi mensili da corrispondere sarà pari al numero delle rate mensili a scadere del canone di locazione dovuto in base al Contratto di Leasing. I Premi mensili saranno corrisposti con una periodicità uguale a quella prevista dal Contratto di Leasing per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria.
6. L'ammontare del Premio mensile ricorrente, il corrispondente ammontare del Premio complessivo dovuto per l'intera durata della copertura (pari alla somma di tutti i Premi mensili), il numero delle rate di Premio, sono indicati nel Modulo di Adesione, ed in ogni caso - in caso di offerta e collocamento a distanza - comunicati all'Aderente/Assicurato prima che lo stesso presti consenso telefonico all'adesione alla Polizza Collettiva.
7. L'Assicuratore conferisce al Contraente mandato per l'incasso delle rate di Premio. In conseguenza del suddetto mandato, il pagamento delle rate di Premio effettuato dall'Aderente/Assicurato al Contraente (attraverso l'aggiunta del relativo ammontare ai canoni di locazione dovuti in base al Contratto di Leasing) è come se fosse effettuato direttamente a favore dell'Assicuratore, anche ai fini dell'attivazione delle coperture; pertanto, il pagamento delle rate del Premio effettuato a favore del Contraente libera l'Aderente/Assicurato dai suoi obblighi verso l'Assicuratore. Il Contraente, a sua volta, ogni mese, ha l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di Premio all'Assicuratore, in conformità agli accordi intercorsi.
8. Il primo addebito all'Aderente/Assicurato del Premio ricorrente avverrà sulla prima rata a scadere successiva alla data di decorrenza della copertura assicurativa. Successivamente, il Contraente addebiterà all'Aderente/Assicurato una rata del Premio entro le ore 24:00 di ciascuno dei giorni indicati dal Contratto di Leasing per il pagamento dei canoni di locazione finanziaria.
9. **Qualora l'Aderente/Assicurato non paghi la rata di Premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze; la sospensione può avere durata massima di 60 giorni, dopodiché il contratto di assicurazione si intende automaticamente risolto, tutte le coperture assicurative cesseranno, e l'Assicuratore non sarà più obbligato.**

Art. 6 - Indennizzo in caso di Sinistro

1. In caso di Sinistro, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali di cui all'Art. 7 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'Art. 8**, liquiderà all'Assicurato un Indennizzo commisurato alla differenza (la "Differenza Indennizzabile") fra:
 - a. il Valore di Acquisto del Veicolo (aumentato della quota IVA già versata, soltanto qualora il tasso di Premio è stato calcolato sul Valore di Acquisto del Veicolo inclusivo d'IVA)
 - b. quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale oppure, se l'Assicurazione Principale non ha riconosciuto alcun indennizzo, il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistrooltre agli eventuali costi derivanti dalla fattura di risoluzione del Contratto di Leasing.
2. L'importo della Differenza Indennizzabile **sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa**, come segue:

Data del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile
entro i primi 3 anni (primi 36 mesi)	100%

dopo i primi 3 anni (37-72 mesi)	10%
----------------------------------	-----

Art. 7 – Massimali e limitazioni di Indennizzo

1. L'Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
2. Per gli Autoveicoli usati il Valore di Acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Quattroruote aumentato del 10%. Tale limitazione non si applica agli Autoveicoli a KM0.
3. In ogni caso, l'Indennizzo previsto per il caso di Danno Irreparabile del Veicolo non potrà mai cumularsi con quello previsto per il caso di Furto Totale del Veicolo.

Art. 8 – Esclusioni

1. La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore) in caso di:
 - a. guida del Veicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
 - b. guida del Veicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - c. Sinistro cagionato con dolo dell'Aderente/Assicurato o del conducente del Veicolo;
 - d. Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
 - e. manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
 - f. Sinistro occorso ad un Veicolo utilizzato per: corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace-making, test di velocità, prove di affidabilità, trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro;
 - g. Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
 - h. sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.
2. Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore se, alla data del Sinistro, il Veicolo non era coperto dall'assicurazione R.C. obbligatoria circolazione veicoli a motore.

Art. 9 – Modalità di denuncia di un Sinistro

1. In caso di Sinistro, l' Aderente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore mediante comunicazione scritta inviata – a mezzo posta (anche raccomandata), fax o e-mail – ai seguenti recapiti:

Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri)	
Posta	Corso Como n. 17 – 20154 Milano
Fax	02-23331247
E-mail	clp.it.reclami@partners.axa

anche utilizzando l'apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet dell'Assicuratore clp.partners.axa/it oppure contattando il Servizio Clienti dell'Assicuratore al **numero verde telefonico indicato al successivo Art. 10** (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, festivi esclusi).

2. **L'Aderente/Assicurato, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, dovrà inviare all'Assicuratore – per il tramite del Contraente - la seguente documentazione:**
 - a. copia del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva e del Contratto di Leasing;
 - b. estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
 - c. copia del certificato di proprietà del Veicolo;
 - d. copia della fattura di acquisto del Veicolo;
 - e. copia della eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l'Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione;
 - f. documentazione attestante il conteggio di chiusura del Contratto di Leasing e della quota IVA maturata.
3. In aggiunta alla documentazione di cui sopra, l'Aderente/Assicurato dovrà altresì inviare all'Assicuratore i seguenti documenti:
 - a. in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto del Veicolo sporta presso la pubblica autorità;
 - b. in caso Danno Irreparabile, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull'Autoveicolo o Motoveicolo.
4. **L'Assicuratore potrà altresì richiedere all'Aderente/Assicurato e/o al Contraente eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro.**

Art. 10 – Richiesta di informazioni – Servizio Clienti dell'Assicuratore

1. L'Aderente/Assicurato ed ogni altro avente diritto può richiedere in ogni momento all'Assicuratore informazioni in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo, agli eventuali Sinistri denunciati ed alle modalità di determinazione

dell'Indennizzo, contattando per iscritto l'Assicuratore ai recapiti di cui al precedente Art. 9.1. L'Assicuratore si impegna a fornire riscontro scritto entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di informazioni.

2. L'Assicuratore mette altresì a disposizione della clientela il proprio Servizio Clienti contattabile al seguente numero (operativo LUN-GIO ore 9:00-13:00 / 14:00-17:00 – VEN ore 9:00-13:00, festivi esclusi):

Numero Verde 800.830.073

Art. 11 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

1. **Le dichiarazioni inveritiere, inesatte o le reticenze dell' Aderente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.**
2. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
 - a. se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
 - b. se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
 - c. nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c.

Art. 12 – Prescrizione

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

Art. 13 – Estensione territoriale

L'assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

Art. 14 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Aderente/Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Aderente/Assicurato.

Art. 15 – Clausola sanzione

In nessun caso l'Assicuratore sarà tenuto a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l'Assicuratore a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva "GAP"
stipulata in qualità di Contraente da Banca IFIS S.p.A. ("BANCA IFIS")
Polizza Collettiva n. 120182 emessa da Financial Insurance Company Limited ("FICL")

Numero del Contratto di Locazione Finanziaria:

Dati dell'Aderente/Assicurato:

COGNOME E NOME [RAGIONE SOCIALE]
CODICE FISCALE - P. IVA
SEDE LEGALE / RESIDENZA

Dati dell'Autoveicolo / Motoveicolo:

Valore di Acquisto del Veicolo: Euro _____
comprensivo di IVA come riportato sul contratto di locazione finanziaria.

Informativa sui costi gravanti sul premio

PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE	€
ALTRI COSTI A CARICO DELL'ASSICURATO. Spese amministrative	€

Informativa sul diritto di recesso. L'Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva GAP senza oneri, inviando apposita comunicazione a IFIS e con le modalità di cui all'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione: (i) entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente modulo di adesione, o in caso di adesione telefonica, entro 30 giorni dalla data di addebito della prima rata di premio (con restituzione integrale del premio già versato); (ii) successivamente, in ogni mese di durata del contratto (con cessazione della copertura di ogni scadenza mensile successiva alla ricezione della comunicazione del recesso da parte di BANCA IFIS).

DICHIARAZIONE DI RECEZIONE DELLA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

L'Aderente/Assicurato dichiara di aver ricevuto in forma cartacea oppure in formato elettronico, prima della sottoscrizione del presente modulo di adesione (o, in caso di adesione telefonica, prima di avere reso espresso consenso all'adesione), del Fascicolo Informativo della Polizza Collettiva GAP n. 120182 (comprensivo di Glossario, Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione).

Data _____

L'Aderente/Assicurato _____

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA GAP – IMPORTO DI PREMIO MENSILE E AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, l'Aderente/Assicurato:

- a) dichiara di aderire alla Polizza Collettiva "GAP" n. 120182 (di seguito la "Polizza GAP"), stipulata da BANCA IFIS in qualità di Contraente ed abbinata al suddetto Contratto di locazione finanziaria, con premio lordo complessivo pari a Euro _____, (inclusivo di imposta pari al 13,50%) **da corrispondersi in n. _____ rate pari ciascuna ad Euro _____**, accettando integralmente le condizioni di assicurazione e tutto il contenuto del Fascicolo Informativo;
- b) prende atto che, ai sensi delle condizioni di assicurazione, la durata della copertura è pari alla durata del Contratto di Leasing;
- c) autorizza IFIS, in qualità di mandataria all'incasso del premio, ad addebitare l'importo del premio periodico della Polizza GAP unitamente al canone di locazione finanziaria, e prende quindi atto, che il pagamento del premio in favore di FICL avverrà con le stesse modalità previste per il pagamento dei suddetti canoni, mediante addebito sullo stesso conto corrente di addebito dei canoni di locazione finanziaria.

Data _____

L'Aderente/Assicurato _____

Financial Insurance Company Limited
Il Rappresentante Generale della sede italiana
(Dott. Bruno Patroncini)



Consenso al trattamento dei dati personali e conferma di ricezione della Informativa sul Trattamento dei dati personali
Io sottoscritto, dopo aver letto l'Informativa Privacy della compagnia titolare del trattamento redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), contenuta nel Fascicolo Informativo, della quale confermo ricezione, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelli eventualmente da me conferiti in riferimento al mio stato di salute, per le finalità indicate nell'informativa. Resta inteso che in caso di negazione del consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale.

Data _____

L'Aderente/Assicurato _____

AVVERTENZA – Il presente Modulo di Adesione è sottoscrivibile anche mediante l'utilizzo della tecnologia di FIRMA DIGITALE messa a disposizione dall'intermediario Banca IFIS S.p.A.

AXA Partners CLP – Credit & Lifestyle Protection è la denominazione commerciale di Financial Insurance Company Limited (compagnia assicurativa del gruppo AXA), con sede legale in Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5HR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como 17 - 20154 Milano.

Financial Insurance Company Limited - Registrata presso il Companies House nel Regno Unito (n. 1513337); autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e vigilata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dalla Prudential Regulation Authority (nr. registrazione PRA/FCA: 202639); autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ASS, appendice Elenco I, n. I.00018; Partita IVA, Codice Fiscale e n. iscr. Reg. Imprese Milano: 12084460158; PEC: ficl@legalmail.it.

FACSIMILE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l' "Interessato" (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue.

AVVERTENZA PRELIMINARE

In caso di prodotti assicurativi intermediati ai singoli aderenti a Polizze Collettive o convenzioni, la presente Informativa viene resa dalla compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante Per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

1. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Financial Insurance Company Limited (FICL), una compagnia assicurativa del Gruppo AXA con sede legale in Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5HR (Regno Unito), numero di registrazione 1515187, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como, 17 – 20154 MILANO (telefono: 02/6737151 – fax: 02-23331247 – sito internet: <http://clp.partners.axa/it> - e-mail: clp.it.sinistri@partners.axa – P.E.C.: ficl@legalmail.it). P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 12084460158 – R.E.A. n. 1525067

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della compagnia Titolare del Trattamento scrivendo ai seguenti contatti:

- per posta: FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED - Att.ne del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 20154 MILANO
- per e-mail: clp.it.privacy@partners.axa

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri, ivi inclusa la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
- espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, alle quali la compagnia Titolare del Trattamento è autorizzata, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati di cui alle lettere "a" e "b" è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione (dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione), in quanto l'Interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche relativi al proprio stato di salute, per le finalità sopra indicate (mediante apposita dichiarazione resa in forma scritta), nonché per il perseguimento e tutela di un legittimo interesse della compagnia Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati di cui alla lettera "c" è da considerarsi lecito perché effettuato in adempimento ad obblighi di legge gravanti sulla compagnia Titolare del Trattamento.

4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell'Interessato:

- dati identificativi dell'Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
- dati dell'Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.

In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l'assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).

In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell'Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.

5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della compagnia Titolare del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna del Titolare, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare e sotto la sua autorità.

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione della compagnia Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:

- altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione);
- professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
- soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di

assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;

- d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
- e. società del gruppo di appartenenza della compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

I dati personali dell'Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell'autorità di vigilanza di settore.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare:

- a. l'accesso ai dati personali che lo riguardano;
- b. la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
- c. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- d. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare:

- e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti (ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento);
- g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

L'Interessato ha, infine, il seguente diritto:

- h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
 - i. raccomandata A/R indirizzata a: *Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma*;
 - ii. e-mail all'indirizzo: *garante@gpdp.it*, oppure *protocollo@pec.gpdp.it*;
 - iii. fax al numero: *06/696773785*.

9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

La compagnia Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell'Interessato direttamente dall'Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.

10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione.